



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

UFFICIO ESECUZIONI

DIRETTIVE

PER L'UTILIZZO DEL FONDO SPESA CONCESSO IN DELEGA

E ALTRI ADEMPIMENTI IN TEMA DI PUBBLICITÀ

I Giudici dell'Esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Roberto Peluso, dott.ssa Elmelinda Mercurio, dott. Emiliano Vassallo, dott.ssa Giuseppina Vecchione, dott.ssa Linda Catagna, nell'esercizio del potere di direzione ex art. 484 c.p.c. delle procedure espropriative immobiliari e mobiliari loro assegnate, ed a seguito di riunione di area ex art 47 quater O.G., tenutasi in data odierna, dispongono che i custodi giudiziari ed i professionisti delegati alle operazioni di vendita, nonché il personale di cancelleria si attengano alle prescrizioni di seguito indicate.

Premesso,

che al fine di espletare l'incarico ricevuto, e in particolare di svolgere le attività di pubblicazione degli avvisi di vendita e quelle ad esse preparatorie, il professionista delegato si avvale di un fondo spese assegnato dal Giudice dell'Esecuzione e posto provvisoriamente a carico del creditore procedente con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.;

che tale fondo spese non è un'anticipazione del compenso del delegato (anticipo pure espressamente previsto in altro punto della delega) ma costituisce una provvista che il creditore procedente è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, al fine di permettere l'ordinario incedere delle attività esecutive dallo stesso richieste;

preso atto

che presso l'Ufficio si registrano tuttora prassi per le quali i costi da sopportare per l'espletamento dell'attività delegata, e in particolare per le richieste di pubblicità, anziché essere coperti a mezzo della suddetta provvista vengono anticipati da parte dal professionista delegato con denaro proprio o rimessi ad una regolamentazione

contabile successiva al compimento dell'attività medesima, in taluni casi operata anche con tempi eccessivamente dilatati;

che più precisamente è stata riscontrata una prassi avente ad oggetto l'anticipo da parte dei professionisti delegati del contributo di pubblicazione sul PVP, nonché la prassi di consentire al creditore procedente di avocare a sé il pagamento degli oneri pubblicitari senza un anticipo sui costi,

che al fine di evitare che il pagamento diretto da parte del creditore possa determinare situazioni per le quali l'adempimento pubblicitario venga espletato, senza essere stato ancora versato il relativo costo, i giudici dell'esecuzione hanno ritenuto concordemente di modificare sul punto la delega delle operazioni di vendita;

tutto quanto premesso

invitano

i professionisti ad utilizzare esclusivamente il fondo spese riconosciuto con l'ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. per il pagamento degli oneri derivanti dall'attività loro demandata, e in particolare per le richieste di pubblicazione sul PVP ed alla società Aste Giudiziarie Inlinea spa, formulando al Giudice dell'Esecuzione apposita istanza di integrazione del medesimo laddove vada esaurito prima del rinnovo della delega ai sensi dell'art. 591 c.p.c., oppure apposita istanza ex art. 591 ter c.p.c., denominata mancata corresponsione del fondo, al fine di consentire al giudice di adottare i provvedimenti consequenziali ai sensi dell'art.8 T.U. Spese di giustizia, soluzione indicata anche nelle nuove Linee Guida adottate dal CSM in materia di buone prassi, che espressamente prevedono "Il professionista delegato sarà, comunque, tenuto a riferire al giudice sull'omesso versamento del fondo";

dispongono

che dalla data di pubblicazione della presente circolare le richieste di pubblicazione inviate alla società Aste Giudiziarie Inlinea spa, seppur relative a procedure già delegate in precedenza, siano sempre corredate dalla contabile di avvenuto pagamento anticipato delle spese di pubblicità, (anche nelle ipotesi in cui il creditore decida di provvedere direttamente al pagamento con le nuove modalità previste nella delega delle operazioni di vendita che il professionista avrà cura di evidenziare al creditore procedente) dovendosi, in caso contrario, ritenere non rispettata la *lex specialis* delineata nella ordinanza di delega delle operazioni di vendita, che i professionisti sono chiamati a rispettare;

rappresentano

che nelle nuove Linee guida adottate dal CSM in materia di buone prassi è espressamente previsto che "La pubblicità sui siti internet dovrà contenere l'elaborato peritale e i relativi allegati, che dovranno presentarsi immediatamente e

direttamente visionabili dagli interessati – senza necessità di doversi rivolgere al custode – anche con riferimento ad un particolareggiato corredo fotografico che potrebbe essere sostituito o affiancato, come già avviene in alcuni tribunali, dal c.d. “tour virtuale” e dal “tour interattivo/real time”, che ancor meglio consentirebbe agli interessati di verificare le reali condizioni dell’immobile” e che pertanto i giudici dell’esecuzione valuteranno come già in passato, l’inserimento nella ordinanza di delega di questa ulteriore forma di pubblicità;

mandano

alla Cancelleria perché curi la pubblicazione della presente circolare sul sito Internet del Tribunale e la sua immediata trasmissione agli ordini professionali, che ne daranno ampia e solerte diffusione ai rispettivi iscritti all’elenco dei professionisti delegati.

Santa Maria Capua Vetere, 14 giugno 2022

I Giudici dell’Esecuzione


Dott. Roberto Peluso – Presidente di sezione

Dott.ssa Elmelinda Mercurio

Dott. Emiliano Vassallo

Dott.ssa Giuseppina Vecchione

Dott.ssa Linda Catagna.



Firmato digitalmente da
PELUSO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

*La
= si autorizza la pubblicazione
sul sito del Tribunale
S.M.C. Vetere il 16.6.2022*

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Casella